UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara - Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

COPIA

Deliberazione n° 64 del 21-12-2018

Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 D.lgs 175/2016 e s.m.i. - ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2017 individuazione partecipazioni da alienare o valorizzare. ___

L'anno duemiladiciotto, addì ventuno del mese di dicembre alle ore 17:30 in Prima convocazione nella sede dell'Ente previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito l'Organo Deliberante CONSIGLIO.

Proceduto all'appello nominale, risultano:		Presenti	Assenti
Petrucci Luciano	Consigliere	Presente	
Caselli Fiorenzo	Consigliere	Presente	
Secco Giampiero	Consigliere	Presente	
Mariotti Alessandro	Consigliere	Presente	
Franci Claudio	Consigliere	Assente	
Coppi Alberto Federico	Consigliere	Presente	
Vegni Alessandra	Consigliere	Assente	
Balocchi Federico	Consigliere	Presente	
Galli Massimo	Consigliere	Presente	
Relitti Tommaso	Consigliere	Assente	
Fortunati Fosco	Consigliere	Assente	
Lazzeroni Corrado	Consigliere	Assente	
Bennardini Martina	Consigliere	Presente	
Marini Jacopo	Presidente	Presente	
Coppi Maurizio	Consigliere	Assente	
Corridori Samuele	Consiglier	Assente	
Cinelli Maurizio	Consigliere	Assente	
Chiappini Stefano	Consigliere	Assente	
Cavezzini Alfonso	Consigliere	Assente	
Barzagli Katia	Consigliere	Presente	
		10	10

Assiste il Segretario F.F. Alberto Balocchi.

Presenti n° 10 - Assenti 10 - Tot Componenti n° 20. Assume la Presidenza il Dr. Jacopo Marini, nella sua qualità di PRESIDENTE dell'Unione dei Comuni e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'Ordine del Giorno.

Parere Favorevole sulla proposta di deliberazione avanti riportata per quanto concerne la Regolarita' Tecnica.

Li 17-12-2018.

Il Responsabile del Servizio

Alberto Balocchi

Parere Favorevole sulla proposta di deliberazione avanti riportata per quanto concerne la copertura finanziaria della Regolarità Contabile.

Li 17-12-2018.

Il Responsabile del Servizio

Alberto Balocchi

Il Presidente dà la parola alla dott.ssa Silvia Forti che elenca le partecipate: Far Maremma per 4,31% Cosvig per 0,96% Cet per 1,09 %, Net Spring 1% , 0,0056 % Fidi Toscana e 0,0336% nella Rama. Per le prime quattro società la revisione ha evidenziato che possono essere mantenute dalla Unione. Per quanto riguarda la Rama e Fidi Toscana che sono SpA è emerso che queste debbano essere dismesse. Sono società a partecipazione mista in cui sono presenti sia soci pubblici che privati. La dott.ssa Forti spiega che Rama al momento non svolge più nessuna attività, se non quella di gestione del patrimonio immobiliare. Ad oggi la società non rientra in nessuna delle casistiche previste dall'art. 4, comma 2. Oltre all'assenza di dipendenti, la società continua a registrare perdite ingenti, che sono diventate 4 negli ultimi 5 esercizi e alla luce di tali considerazioni, in particolare per il perdurare di risultati d'esercizio fortemente negativi, il patrimonio si è piu' che dimezzato , si ritiene che la partecipazione, non rispettando più i requisiti previsti dal D.Lgs. 175/2016 debba essere alienata. Anche per Fidi Toscana si evidenziano risultati negativi molto elevati. Ha avuto perdite negli ultimi cinque anni e il fatturato si è notevolmente ridotto. Si ritiene utile anche in questo caso procedere con la dismissione.La procedura da seguire sarà la seguente:- Entro il 31/05/2019 l'Ente comunicherà alle società la decisione di vendere le azioni in proprio possesso ed invierà ai soci della comunicazione per l'esercizio del diritto di prelazione. Qualora l'esito sia negativo entro il 31/12/2019 si provvederà alla pubblicazione del bando per la vendita della partecipazione detenuta mediante la forma della procedura ad evidenza pubblica. Infine nel caso in cui, entro il 31/12/2019 l'Unione non sia riuscita a vendere le azioni, si procederà alla richiesta di recesso ex lege, comma 5 art. 24 D.Lgs n. 175/16.

Interviene il Sindaco Balocchi comunicando che si asterrà in quanto crede che sia un errore la dismissione, anche in considerazione del piano di rilancio 2017 -2021. Prosegue dicendo che il Comune di Santa Fiora ha votato per il mantenimento per la partecipazione in Rama.

Prende la parola il Sindaco Galli per comunicare la sua astensione.

Il Presidente mette in votazione l'atto e

IL CONSIGLIO

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio n., 15 del 18/04/2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2017) da effettuare entro il 31 dicembre ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese le Unioni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che Le Amministrazioni Pubbliche, fermo restando quanto sopra indicato, possono mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle Amministrazioni stessa, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 l'Unione ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, con deliberazione del Consiglio n. 30 del 29/09/2017 ad oggetto: " Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175 e s.m.i. - Ricognizione partecipazione possedut**e -** Determinazione in merito alla razionalizzazione - Proposta della Giunta n. 105 del 21/09/2017";

Rilevato che per effetto dell'art. 20 delDlgs., n. 175/2016 l' Ente ha effettuato entro il 31 dicembre 2017 la revisione periodica di tutte le partecipazioni alla data del 31.12.2016 approvata con deliberzione di Consiglio, nr. 20/12/2017;

VISTO l'art. 20 Dlgs 19/08/2016 n. 175 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" il quale testualmente recita:

<< art. 20 . Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti" . Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.

Dato atto che sostanzialmente l' amministrazione deve dare luogo a tre adempimenti.:

- Il primo di ordine necessario previsto dal comma 1 dell'art. 20 del Dlg. 175/2016 che consiste nell'effettuare annualmente con provvedimento formale entro il 31 Dicembre un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui la Amministrazione detiene partecipazioni dirette od indirette.

- Il secondo (comma 2 art. 20 Dlgs 175/2016): ove dall'analisi di cui sopra ricorreranno i presupposti elencati nelle lettere a)/b)/c)/d)/e)/f)/g) del comma 2 del Dlgs 175/2016, è costituito dalla formazione di un piano di razionalizzazione, corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione entro il 31 Dicembre.

-Il terzo (comma 3° dell'art. 20 del Dlg 175/2016) è costituito dalla trascrizione dei provvedimenti di cui ai precedenti capoversi, con la modalità di cui all'art. 17 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni , dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

Tenuto conto che è emersa la necessità di aggiornare il suddetto piano e razionalizzare alcune partecipazioni mediante la loro cessione a titolo oneroso;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nelle schede allegate alla presente deliberazione, redatte secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014";

Dato atto che è stata predisposta dagli Uffici preposti la ricognizione della partecipazioni possedute, e che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P;

Considerato che ciascuna delle schede prevede le azioni da intraprendere per quanto riguarda le eventuali partecipazioni da alienare, e che ad esse si rinvia;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Amministrazione Pubblica non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, l'Amministrazione non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Rilevata la necessità che i servizi ed uffici competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato, secondo i tempi in esse indicati;

Tenuto conto che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Constatato che il provvedimento ricade nella competenza del Consiglio ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P;

Visto lo statuto approvato dai consigli comunali di ciascun comune aderente all'unione e pubblicato nei termini di legge sui siti on-line dei comuni associati e pubblicato nei termini di legge sul Burt parte seconda n. 45 del 07/11/2012 – supplemento n. 142 e ss. aggiornamenti;

Con votazione , resa nella forme di legge, che riporta il seguente esito:

favorevoli: nr. 7
contrari: nr. 0
astenuti:nr.3 (Mariotti, Balocchi, Galli)

DELIBERA

1) - DI APPROVARE la parte narrativa al presente atto che contiene i presupposti in fatto e le ragioni giuridiche che motivano le seguenti decisioni:

1.1.) di approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dall'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana alla data del 31/12/2017, così come specificata nella "Relazione tecnica sulla revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del Dlgs., 19 aagosto 2016, nt. 175 e s.m.i.,allegata alla presente deliberazioneper farne parte integrante esostanziale;

1.2) di approvare, inoltre, le schededi dettaglio redatte secondo le indicazioni fornite dalle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti" Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20 Dlgs., n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L.90/2014" allegate alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

1.3) di dare atto che il presente provvedimento costituisce aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie, di cui all'art. 1, comma 612, della L. 190/2014, approvato con Deliberazione di Consiglio nr. 15 del 18/04/2015;

1.4.) di prendere atto degli esiti della ricognizione effettuata, e pertanto di autorizzare il mantenimento delle seguenti partecipazioni:

- SOCIETÀ CONSORTILE ENERGIA TOSCANA (C.E.T. S.C.R.L)
- CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLE AREE GEOTERMICHE – SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA O CO.SVI.G. S.C.R.L.;
- FABBRICA AMBIENTE RURALE MAREMMA - SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA O IN SIGLA F.A.R. MAREMMA;
- NET SPRING S.R.L.;

1.5) di prevedere l'alienazione delle azioni o quote possedute nelle seguenti partecipazioni:

- FIDI TOSCANA – S.P.A - SOCIETÀ PER AZIONI
- R.A.M.A. S.P.A (RETE AUTOMOBILISTICA MAREMMANA AMIATINA) O R.A.M.A. S.P.A.

1.6) di procedere all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;

***1.7)* di incaricare** i competenti uffici di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

1.8) di demandare alla Giunta il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;

1.9) che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dall'Unione ;

1.10) che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;

1.11) che la presente deliberazione consiliare venga pubblicato nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale;

1.12) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO F.F.
F.to Jacopo Marini	F.to Alberto Balocchi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line in apposita sezione "Albo Pretorio" del sito Web Istituzionale dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana[1], accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 legge 18 Giugno 2009 n. 69), per quindici giorni consecutivi dal 07-02-2019 al 22-02-2019 al numero 276 del Registro delle Pubblicazioni.

ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 comma 2° del D.Lgs. 267/2000

Arcidosso li 07-02-2019.

IL SEGRETARIO F.F.

F.to Alberto Balocchi

Il segretario sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio il 07-02-2019 e defissa il 22-02-2019 senza seguito di reclami ed opposizioni.

Arcidosso li 07-02-2019.

IL SEGRETARIO F.F.

F.to Alberto Balocchi

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e Art. 35 comma 4 della L.R. 31/92 il giorno 18-02-2019 per decorrenza dei termini, dopo il Giorno successivo alla compiuta pubblicazione.

IL SEGRETARIO F.F.

F.to Alberto Balocchi

[1] http://www.cm-amiata.gr.it/